





Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA



Testo in vigore dal 2014

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 24-06-1994
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 03-02-1996
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 5
Art. 2 Tipologia di occupazioni	pag. 5
Art. 3 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 5
Art. 4 Denuncia occupazioni permanenti	pag. 6
Art. 5 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 6
Art. 6 Concessione e/o autorizzazione	pag. 6
Art. 7 Occupazioni d'urgenza	pag. 7
Art. 8 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag. 7
Art. 9 Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 8
Art. 10 Obblighi del concessionario	pag. 8
Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 9
Art. 12 Costruzioni gallerie sotterranee	pag. 9
Art. 13 Dehors dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande	pag. 9
Art. 14 Criteri e prescrizioni per la collocazione dei Dehors	pag. 9
Art. 15 Dimensioni e Caratteristiche dei Dehors	pag. 11
Art. 16 Tipologie di Dehors	pag. 11
Art. 17 Domanda per l'installazione di Dehors	pag. 15
Art. 18 Casi particolari di limitazioni per l'occupazione del suolo pubblico	pag. 17
Art. 19 Modalità di gestione delle strutture e danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del Dehors	pag. 18
Art. 20 Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 18

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 21 Classificazione del Comune	pag. 20
Art. 22 Suddivisione del territorio in categorie	pag. 20
Art. 23 Tariffe	pag. 20
Art. 24 Soggetti passivi	pag. 20
Art. 25 Criterio di applicazione della tassa	pag. 21
Art. 26 Misura dello spazio occupato	pag. 21
Art. 27 Passi carrabili	pag. 21
Art. 28 Autovetture per il trasporto pubblico	pag. 22
Art. 29 Distributori di carburante	pag. 22
Art. 30 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 22
Art. 31 Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento	pag. 22
Art. 32 Occupazione sottosuolo e soprasuolo – casi particolari	pag. 23
Art. 33 Maggiorazioni della tassa	pag. 23
Art. 34 Riduzioni della tassa permanente	pag. 23
Art. 35 Passi carrabili – Affrancazione della tassa	pag. 24
Art. 36 Riduzione tassa temporanea	pag. 24
Art. 37 Esenzione della tassa	pag. 25
Art. 38 Esclusione della tassa	pag. 26
Art. 39 Sanzioni e interessi	pag. 26
Art. 40 Versamento della tassa	pag. 27
Art. 41 Rimborsi	pag. 28
Art. 42 Ruoli coattivi	pag. 28
Art. 43 Norme transitorie	pag. 28
Art. 44 Disposizioni transitorie e finali	pag. 28

Allegati:

Modello A1 - DOMANDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Modello A2 - DOMANDA OCCUPAZIONE PERMANENTE

Modello A3 - DOMANDA OCCUPAZIONE PER DEHORS

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

3. Per **autorizzazione** si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune conferisce ad un soggetto la giuridica potestà di esercitare il diritto di occupazione di suolo pubblico, provvedendo a rimuovere gli ostacoli ed i limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto stesso (durata massima 365 giorni). Per **concessione** si intende il provvedimento amministrativo con il quale viene concesso in uso al privato un bene appartenente al demanio comunale per un determinato periodo stabilito dalla concessione e a determinate condizioni.

Art. 2

Tipologia dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Venasca previa consegna all'Ufficio protocollo.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle vigenti leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che venissero prescritte in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre potrà essere richiesto, per le concessioni temporanee, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita di volta in volta, nei casi di oggettivo rischio di danneggiamento della cosa pubblica.

5. Ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza e/o qualora l'occupazione riguardi casi particolari, entro 30 giorni dalla domanda, potranno essere richiesti documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario. ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

7. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate all'Ufficio tecnico Comunale per le occupazioni di natura permanente, saranno di competenza dell'Ufficio di Polizia Municipale quelle a carattere temporaneo.

Art. 4 Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sull'apposito modulo predisposto e allegato al presente regolamento, deve essere presentata entro trenta giorni antecedenti la data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art. 5 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 6 Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.(art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, (prevedendo percorsi sicuri ed agevoli).

4. Per le occupazioni permanenti il funzionario responsabile dell' Ufficio Tecnico comunale, accertate le condizioni favorevoli, e previo parere dell' Amministrazione comunale, rilascia l'atto di concessione permanente ad occupare il suolo pubblico entro 30 giorni dalla domanda o comunque entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune di documentazione

integrativa di cui al comma 5° dell'art. 2. del presente regolamento. Parimenti, entro lo stesso termine, si esprimerà sul diniego della stessa.

5. Per le occupazioni temporanee il funzionario responsabile del procedimento (Ufficio di Polizia Municipale), accertate le condizioni favorevoli, dovrà esprimersi entro il termine di due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione. L'istanza dovrà pertanto pervenire almeno 8 giorni prima l'effettiva data di occupazione. Fanno eccezione le occupazioni relative ai dehors che pur essendo sempre "temporanee" sono di competenza dell'Ufficio Tecnico, sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza, entro il limite di:

- 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, per la collocazione dei dehors di tipologia "A".

- 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, per la collocazione dei dehors di tipologie "B" o assimilate.

I suddetti termini per il procedimento verranno sospesi in caso di carenza dei dati e della documentazione prevista dall'apposita modulistica, e riprenderanno a decorrere per intero dalla data di integrazione della documentazione carente.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti: steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

7. Di tutte le concessioni sarà tenuto apposito registro cronologico.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza e di carattere speciale

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. Se a seguito di accertamento non fossero ravvisate le condizioni di urgenza, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

4. Per le occupazioni temporanee di carattere speciale relative a strutture mobili o manufatti e/o per attività ludiche, purché compatibili con la sicurezza, di cui l'amministrazione comunale ne valuterà la compatibilità di volta in volta, verrà rilasciata autorizzazione e/o concessione, per un periodo massimo di mesi quattro.

Art. 8

Rinnovo delle autorizzazioni e/o concessioni

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. (art. 50, comma 2)

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e. il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche disciplinata dalla L.R. 12/11/99 n.ro 28 e D.G.R. 2/4/2001 n.ro 32-2642 e s.m.i.;
- f. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
- g. la mancata presentazione, nel termine di 7 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, delle certificazioni rilasciate dai professionisti competenti in merito al corretto montaggio dei dehors e della conformità ai sensi delle normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Obblighi al concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale. Nel caso di atti tra vivi o mortis causa, nulla osta al rilascio di nuova autorizzazione con le medesime condizioni della precedente.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese, entro 15 giorni dalla constatazione del danno da parte della pubblica amministrazione.

Art. 11

Rimozione dei materiali riferiti ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 13

Dehors dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. Per "dehors" si intende l'insieme delle strutture e dei manufatti di carattere temporaneo posti in modo funzionale ed armonico all'esterno dei locali degli esercizi in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande e similari, allo scopo di consentire anche in tale contesto e per determinati periodi di tempo, lo svolgimento delle stesse attività. I "dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "mobilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze temporanee.

2. Su tutto il territorio, i dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel successivo articolo 13 è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

Art. 14

Criteri e prescrizioni per la collocazione dei Dehors

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. Il richiedente, in presenza di vincoli di tutela paesaggistica, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, per le tipologie di dehors che comportino manomissione del suolo pubblico mediante infissione al suolo di strutture, tiranti, elementi di sostegno o altro (si vedano le Tipologie "A" e "B" di cui al successivo art.16, è fatto obbligo del versamento di un deposito cauzionale o polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni, in ragione di un importo minimo forfettario di €300 da definire di volta in volta con apposito conteggio

4. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata previa verifica della situazione dei luoghi prescelti e considerate le eventuali caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della

Strada, e fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia di impatto acustico, ambientale ed igienico-sanitario.

In particolare il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. A tal fine dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- in prossimità degli incroci il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

- l'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

- la distanza dai passi carrabili non deve essere inferiore a mt. 2,00.

5. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, e dotati di certificazione di collaudo.

6. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e, qualora per garantirne la sicurezza e la stabilità, sia necessario prevederne l'infissione al suolo, questa deve essere minima, limitata allo stretto necessario, e comunque tale da consentire il completo ripristino dello stato dei luoghi.

7. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile del Procedimento, ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura, direttamente collegati alla presenza di essa, sono a carico del titolare dell'autorizzazione. All'interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale; a tale scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione tecnica, ai sensi della normativa vigente.

8. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui, in caso di cessazione dell'attività, la struttura andrà rimossa.

9. I cestini porta rifiuti ed ogni altro elemento di arredo, o di delimitazione dei dehors, potranno essere impiegati esclusivamente nel rispetto delle medesime condizioni di cui al presente articolo, relativamente a tipologie, materiali, colori, dimensioni, ingombri ecc.

10. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

11. In ogni caso è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su dehors ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo, nel rispetto comunque del comma 1.

12. RISCALDAMENTO - Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo "a fungo", alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. Sono ammessi anche altri impianti di riscaldamento ad IR, con alimentazione elettrica, alogeni mobili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati.

Gli elementi di riscaldamento, di qualunque tipo, devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.

13. ILLUMINAZIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica e non arrechi danno o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme e munito di impianto di messa a terra. Eventuali punti luce a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile, con sporgenza non superiore a 0,50 mt.

14. MATERIALI - Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

Art. 15 **Dimensioni e caratteristiche compositive dei “dehors”**

1. Con riferimento alle dimensioni, i “dehors” devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la superficie massima consentita per l'installazione del dehors è pari alla metà della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 50 mq ;
- la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare il fronte dell'esercizio;
- la profondità massima consentita è:
 - su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
 - su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari fronti stanti, solo per i dehors aperti con pedana e delimitazioni; resta, comunque, salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

2. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

3. I dehors sono composti dai seguenti elementi:

- a) arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b) elementi accessori quali: pavimentazioni e pedane; elementi di delimitazione verticale; ombrelloni; tende a sbraccio;
- c) elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente quali tettoie, copertura a doppia falda o a falde multiple a pergola, gazebo, strutture chiuse.

4. Il dehors deve essere a struttura unica e non somma di varie tipologie.

Art. 16 **Tipologie di Dehors**

1. A titolo esemplificativo, per facilitare il concessionario sia nelle scelte dei componenti dei dehors, sia sulla loro installazione, si descrivono di seguito le tipologie di dehors comunemente utilizzate.

DEHORS DI TIPOLOGIA “A”

TIPOLOGIA A1 - TAVOLI E SEDIE

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di dehors per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto. L'occupazione con tavoli e sedie può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri, se trattasi di portico.

I tavoli e le sedie devono essere in metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate) o in legno. Eventuali tipologie alternative dovranno essere sottoposte al parere dell'ufficio competente. Il colore dei tavoli, delle sedie e degli sgabelli deve essere in sintonia con

l'ambiente circostante. I complementi d'arredo quali tovaglie, cuscini, accessori o tappeti dovranno essere parte integrante, armonica e coordinata, dell'intero allestimento del dehors.

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o recinzioni.

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi in cotto, legno o materiali simili a quelli utilizzati nell'arredo urbano dal Comune, sono di conseguenza esclusi tutti i materiali cementizi. Dovranno avere dimensioni contenute, non costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale e adornate con piante o essenze floreali prive di spine. L'altezza massima (comprensiva dell'essenza messa a dimora) non dovrà superare 1,80 mt e non ostacolare la visibilità ai fini della viabilità pubblica.

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono essere montati a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40%). Le recinzioni costituite da balaustre devono avere altezza massima di mt. 1,20 dal calpestio.

I paraventi devono avere altezza massima di mt 1,80 e non ostacolare la visibilità ai fini della viabilità pubblica. Nel caso in cui si tratti di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Le ringhiere e gli elementi di protezione dovranno essere realizzate in ferro verniciato oppure in legno. Fioriere e recinzioni dovranno essere rimosse alla scadenza dell'autorizzazione, senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

Lo spazio minimo di transito pedonale deve essere comunque garantito pari a mt. 1.20.

Nel caso di tavoli posti al limite della strada carrabile, su marciapiede o portico sopraelevato, lo spazio concesso deve essere delimitato anche su quel lato, per garantire la sicurezza degli avventori.

TIPOLOGIA A2 - TAVOLI E SEDIE SU PEDANE

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili. La pavimentazione deve essere omogenea.

Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:

- essere autoportanti, non essendo ammessi fissaggi diretti al suolo;
- essere facilmente e rapidamente smontabili, rimovibili e trasportabili per garantire il rispetto dei tempi nelle procedure di evacuazione definite dai soggetti competenti;
- essere strutturalmente integrate con gli elementi di delimitazione.

Esse dovranno rispettare le seguenti caratteristiche dimensionali e formali:

- piano di calpestio: tale da garantire condizioni di sicurezza per l'appoggio delle sedute e per il passaggio dei fruitori (tacchi delle calzature, ecc.), condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile gestione e pulizia.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate al fine di evitare cadute degli avventori e/o ribaltamento delle sedute ed avere altezza minore o uguale a cm. 30 salvo il caso di particolari dislivelli. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata. L'alzata della pedana deve essere preferibilmente di colore differente dalla pedana. Per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l'uso di parquet, lastre di rame, acciaio trattato non lucido, purché tali materiali non abbiano superfici lisce e/o scivolose in caso di pioggia.

Non sono ammesse occupazioni con pedane delle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali: Laddove necessario, in presenza di occupazioni con estensioni superiori ai mt. 15,00, le stesse devono essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 al fine di consentire la realizzazione di varchi pedonali. L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione.

TIPOLOGIA A3 – DEHORS POSTI SOTTO UN PORTICATO

L'occupazione con tavoli e sedie può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri. Lo spazio libero per il transito dei pedoni deve sempre essere garantito. In caso di portico adiacente a uno spazio carrabile lo spazio adibito a dehors deve essere perimetrato anche verso lo spazio carrabile, al fine di evitare cadute degli avventori e/o ribaltamento delle sedute. E' possibile la realizzazione di dehors chiusi in tutto od in parte sotto i porticati solo qualora le dimensioni degli stessi lo consentano senza creare intralcio alla circolazione dei pedoni e senza pregiudicarne la sicurezza. Per l'autorizzazione dei dehors chiusi o semichiusi sotto i porticati si applicano le disposizioni previste per i dehors di tipo "B".

TIPOLOGIA A4 - OMBRELLONI A COPERTURA E/O RIPARO DELLE TIPOLOGIE A1 e A2

La struttura portante dell'ombrellone, con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare, deve essere ancorata ad apposito basamento dimensionato e zavorrato in modo da evitarne il ribaltamento.

Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi, al fine di non danneggiarne la corteccia oscillando per il vento.

La struttura degli ombrelloni deve essere in legno, il telo di copertura deve essere in tela con colore esclusivamente neutro in tinta unita, in sintonia con facciate e altri elementi di arredo pubblici circostanti.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte e nel periodo di inattività del locale pubblico.

TIPOLOGIA A5 - TENDE A SBRACCIO A COPERTURA E/O RIPARO DELLE TIPOLOGIE A1 e A2

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. Le tende dovranno essere realizzate in tessuto impermeabilizzato o in materiale plastico, di colori armonicamente inseriti nel contesto urbano circostante.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali, purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50.

Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50, la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiedi non dovrà essere inferiore a mt. 0,50.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Nelle nuove costruzioni le tende dovranno essere collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti: ovunque sia possibile, le tende, sia aperte che chiuse, devono essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina; ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine; laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

DEHORS DI TIPOLOGIA "B"

TIPOLOGIA B1 - CAPANNO CON GUIDE FISSE AGGANCIATE ALLA FACCIATA E CON MONTANTI DI APPOGGIO AL SUOLO

La struttura è costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 - min. mt. 2,20.

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,00.

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

Eventuali recinzioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, dovranno essere trasparenti.

Il capanno può essere aperto, chiuso o semichiuso. Le strutture dovranno essere costituite da sostegni in ferro e/o in legno, anche lamellare; le tende in tessuto impermeabilizzato o in materiale plastico anche trasparente, con colori in armonia con il contesto circostante; la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con le architetture circostanti. La realizzazione di strutture chiuse, totalmente o parzialmente, dovrà avvenire con tamponamenti perimetrali e/o di copertura preferibilmente vetrati. Non è consentita l'apposizione di tende e/o teli laterali di chiusura in plastica, opaca e/o trasparente.

Per quanto attiene le attrezzature poste sotto il capanno, esse possono essere ricondotte alle caratteristiche delle tipologie A1 e A2, alle cui prescrizioni si rimanda.

TIPOLOGIA B2 - DEHORS A GAZEBO, O CON TENDA SU STRUTTURA PORTANTE

Struttura che può essere anche isolata, costituita da una o più tende a falda inclinata, con montanti di appoggio al suolo, con planimetria di forma quadrangolare. Se aperta, si intende completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperta da vegetazione ovvero da tende di tessuto.

Se il gazebo è chiuso o semichiuso, per le sue caratteristiche si rimanda alla tipologia B1.

Per quanto attiene le attrezzature poste sotto il capanno, esse possono essere ricondotte alle caratteristiche delle tipologie A1 e A2, alle cui prescrizioni si rimanda.

TIPOLOGIA B3 – DEHORS A PADIGLIONE, CON COPERTURE ANCHE COMPLESSE, COLLOCATI SU MARCIAPIEDE O SPAZI PEDONALI, SU STALLI DI SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI

Trattasi di strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza, con planimetria di forma quadrangolare, o comunque adattato allo spazio disponibile. La struttura a doppia falda può essere realizzata:

- con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
- con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La struttura a doppia capottina può essere realizzata:

- con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

La struttura a padiglione può essere realizzata:

- a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Di forma quadrata, rettangolare o quadrangolare, disposti singolarmente o in serie, con strutture in legno e/o metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale similare, questi dehors devono essere ancorati ad appositi basamenti. Lo spazio libero minimo sotto la parte più bassa della copertura deve essere mt 2,20 dal suolo. Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Per

installazioni adiacenti a parchi e giardini o viali alberati, la struttura deve essere posta ad una distanza minima di mt. 5,00, misurati a raggio dal tronco degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti. Se il padiglione è aperto, si intende completamente privo di qualsiasi tipo di tamponamento laterale, coperto da vegetazione ovvero da tende di tessuto. Se il padiglione è chiuso o semichiuso, per le sue caratteristiche si rimanda alla tipologia B1. Per quanto attiene le attrezzature poste sotto il capanno, esse possono essere ricondotte alle caratteristiche delle tipologie A1 e A2, alle cui prescrizioni si rimanda.

Art. 17

Domanda per l'installazione di Dehors

1. Per i dehors la domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve riportare in modo chiaro tutte le informazioni e la documentazione prevista secondo gli schemi predisposti e di seguito allegati, e le ulteriori certificazioni o documenti attinenti al tipo di dehors da installare.

2. In particolare devono essere contenute le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente, nonché l'indirizzo PEC al quale inoltrare la corrispondenza;
- b) i dati della autorizzazione e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
- c) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico, anche allegando dépliant illustrativi a colori dei singoli componenti del dehors.
- d) Il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Il periodo di installazione dei dehors è sempre temporaneo e **stagionale**:

- Il dehors "**stagionale estivo**", con eventuale struttura aperta o semichiusa, è autorizzato per un periodo massimo di 3 mesi continuativi nell'arco dell'anno (dal 1 giugno al 31 Agosto). Nei mesi successivi le strutture poste sul plateatico dovranno essere interamente rimosse.

- Il dehors "**stagionale breve**", con eventuale struttura aperta o semichiusa, è autorizzato per un periodo massimo di 6 mesi continuativi nell'arco dell'anno (dal 1 maggio al 31 ottobre). Nei mesi da Novembre ad Aprile le strutture poste sul plateatico dovranno essere interamente rimosse.

- Il dehors "**stagionale lungo**", con eventuale struttura aperta, chiusa o semichiusa, è autorizzato per un periodo massimo di 360 giorni. L'autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione di nuova istanza, a partire da 30 giorni antecedenti la scadenza. Qualora non fosse rinnovata l'autorizzazione, le strutture poste sul plateatico dovranno essere interamente rimosse entro 15 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

4. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo, e conformemente a quanto disposto nel precedente comma. Essa sarà rilasciata una volta decorsi non meno di cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.

5. Nel caso in cui l'autorizzazione per la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi, l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie, a spese del concessionario.

6. Qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione da allegare, che definisce le caratteristiche degli elementi che

compongono le tipologie di dehors, è da intendersi sostituita con autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari, obbligatoriamente accompagnata da copia della carta d'identità del richiedente, ai sensi del DPR 445/00.

7. Dovranno essere allegate: documentazione fotografica del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale, nonché una planimetria dell'area, quotata e redatta in scala 1:50, con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) destinata all'attività di somministrazione su suolo pubblico, e la disposizione degli elementi nello spazio da concedere. Per la tipologia A4 bisogna allegare anche il nulla-osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile su cui si aggancia la tenda.

8. La domanda per le tipologie che prevedono gazebo, dehors su strutture portanti dovrà comprendere:

- La Compilazione del modulo di domanda (*Modello A3*), allegato al presente Regolamento, firmato dal proprietario o Titolare dell'esercizio;

- La Relazione Tecnica firmata da un tecnico abilitato, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione e indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo.

- Una planimetria dell'area, quotata e redatta in scala 1:50, con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) destinata all'attività di somministrazione su suolo pubblico e la disposizione degli elementi nello spazio da concedere. Dovrà essere indicato il tipo di struttura e i materiali utilizzati. In planimetria dovranno essere indicati chiusini, caditoie o dislivelli esistenti.

9. Per installazioni di elementi elettrici o di riscaldamento dovrà essere presentato **per tutte le tipologie:**

- dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;

- per le strutture chiuse in tutto od in parte, l'atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa vigente.

10. Nel caso in cui l'installazione del dehors interferisca con beni di altri proprietari si dovrà produrre:

- nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;

- assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell'immobile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

11. Nel caso di tipologie di peso maggiore alla tipologia classificata in A3 - in adiacenza ad edifici vincolati; - nel sottoportico degli stessi; - in aree pubbliche vincolate, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; si dovrà produrre l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente.

12. Entro 7 giorni dall'installazione di dehors rispondenti a tutte le tipologie (tranne A1) deve essere prodotta la comunicazione di avvenuta installazione con allegata certificazione di "corretto montaggio" a firma di un professionista abilitato, nonché idonea documentazione fotografica (almeno due fotografie) della struttura installata e la certificazione degli impianti, pena la decadenza dell'autorizzazione.

13. Al fine di semplificare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, qualora la nuova richiesta sia del tutto simile a quella presentata l'anno precedente, e sia stata autorizzata ai

sensi del presente Regolamento, per quanto attiene i manufatti da porre in opera e gli spazi da occupare, la documentazione da allegare alla nuova domanda potrà essere costituita da:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente ai sensi del DPR 445/00, nella quale, richiamati i dati indicati ai punti a) e b) del precedente comma 1, il richiedente dichiara che “nulla è mutato” rispetto a quanto autorizzato l’anno precedente; b) una fotocopia dell’autorizzazione precedentemente rilasciata; c) una copia del documento di identità del richiedente.

14. Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell’autorizzazione è tenuto a produrre al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione fotografica (consistente in almeno due fotografie) della struttura installata.

15. E’ possibile richiedere il rilascio di autorizzazione durante tutto l’anno.

16. L’installazione di strutture chiuse in tutto od in parte, di tipologia “B” o assimilate, quali capanni, pergole e padiglioni è ammessa solo previo ottenimento di titolo abilitativo, per il quale è necessario il parere della Commissione locale per il Paesaggio.

17. L’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per concedere l’occupazione del suolo pubblico.

Art. 18

Casi particolari di limitazioni per l’occupazione del suolo pubblico

1. Ogni qualvolta, nello spazio dato in concessione per l’installazione di dehors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni o tempi alternativi, opere necessarie al condominio ove ha sede l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l’Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell’autorizzazione ed al comune, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, ridotti a giorni 3 per casi di comprovata urgenza (ad esclusione di interventi per la messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, per i quali non è necessario preavviso).

2. Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dalla Pubblica Amministrazione, l’area data in concessione per il dehors non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d’interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

3. Le modalità con le quali l’Amministrazione Comunale comunica al titolare dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico con dehors la necessità di rimuovere le sue attrezzature da suolo pubblico nei casi di cui al presente articolo, sono stabilite come segue:

a) Notifica all’interessato o invio all’indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori di cui al comma 1, ovvero il giorno successivo al ricevimento dell’istanza, in casi di comprovata urgenza di cui al predetto comma 1;

b) Notifica all’interessato o invio all’indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, almeno 5 giorni prima dell’inizio della manifestazione di cui al comma 1, ovvero il giorno antecedente, in casi di comprovata urgenza (cortei, manifestazioni spontanee, ecc.) di cui al predetto comma 1

c) Notifica all'interessato o invio all'indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, entro 15 giorni dalla data dell'atto amministrativo con il quale si motivano le ragioni di interesse pubblico per le quali l'area data in concessione per il dehors non potesse più essere occupata dal concessionario, di cui al comma 2. In tale comunicazione sono indicati anche i termini entro i quali le attrezzature installate devono essere completamente rimosse

Art. 19

Modalità di gestione delle strutture e danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti nel dehors, deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione di suolo pubblico.

2. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, e non deve essere adibita ad usi impropri.

3. E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione per la concessione ad occupare il suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'Amministrazione comunale può utilizzare a tal fine anche il deposito cauzionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato, o comunque legati in modo da impedirne l'utilizzo. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors chiusi o semichiusi assimilabili alle tipologie "B". Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte. In caso di vento gli ombrelloni dovranno essere chiusi e legati.

5. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati tempestivamente dal concessionario, mediante l'esecuzione di specifici interventi secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

6. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

7. L'Amministrazione comunale può utilizzare a tal fine anche il deposito cauzionale di cui all'art. 3 c.4 del presente Regolamento.

Art. 20

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblici interessi.(art. 41, comma 1)

2. La concessione e/o autorizzazione di suolo viene inoltre revocata in tutti quei casi in cui venga revocata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 12/11/99 N.ro 28 e D.G.R.2/4/2001 n.ro 32-2642 e s.m.i

3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con i dehors può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) previa diffida, qualora l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nei limiti del perimetro, alla concessione rilasciata;
- e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
- f) in caso non sia rispettato l'art 23 del presente Regolamento.

4. Nei casi previsti dai punti del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.

5. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale e per l'occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature, gru, aree di cantiere, ecc.). La sospensione in tal caso è temporanea e viene contestualmente interrotto il periodo di decorrenza dell'autorizzazione, che potrà essere ripreso a seguito della rimozione delle strutture edili. La rimozione dei dehors è a carico e spese del concessionario. Per la comunicazione della sospensione si seguono le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

6. Le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale comunica al titolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico con dehors la revoca dell'autorizzazione sono stabilite come segue:

- a) Notifica all'interessato o invio all'indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione - entro 15 giorni dalla data del verbale con il quale si riscontrano le ragioni per la revoca, ai sensi del presente articolo - della diffida a ripristinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del comma 2 del presente articolo. In tale comunicazione sono indicati anche i termini entro i quali le attrezzature installate devono essere adeguate, pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
- b) Qualora l'interessato non abbia ottemperato a quanto riportato nella diffida di cui al precedente punto a), il Responsabile del SUAP procede alla notifica all'interessato, o all'invio all'indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, intimandogli la rimozione di tutte le attrezzature entro un termine non superiore ai 15 gg.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamenti di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. del 28 dicembre 1993 n. 566.

Art. 21

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 22

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

2. L'elenco di classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, di cui al precedente comma 1, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 in data 24 giugno 1994 sarà aggiornato dalla Giunta Comunale contestualmente all'atto di intitolazione delle nuove strade, aree e spazi pubblici, salvo successive revisioni.

Art. 23

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro la data di approvazione del bilancio di Previsione ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D. Lgs n. 507/93 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 dello stesso D. Lgs.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria: 100 per cento;
- Seconda categoria: 50 per cento.

Art. 24

Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del proprio territorio.

Art. 25

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadro o in metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 26

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro o metro lineare superiore. Quando l'occupazione insiste su due diverse categorie il tributo viene applicato con la tariffa della categoria inferiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, la superficie va calcolata misurando l'area della figura piana proiettata nel suolo.

Art. 27

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, soggetti a tassazione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detti manufatti devono ovviamente insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio purché messi in essere successivamente alla costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

3. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

Art. 28

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 29

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va applicata a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del sottosuolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni di spazio pubblico, eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 30

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 31

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

dalle ore Sei alle ore Venti: tariffa intera

dalle ore venti alle ore sei: riduzione del 50%

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni consecutivi tariffa intera; oltre i 14 e fino ai 30giorni il 30 per cento di riduzione, oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione purché la durata non abbia soluzione di continuità.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

5. Le tariffe dei dehors saranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale, in modo forfetario per l'intero periodo di occupazione stagionale (estivo, breve, lungo).

Art. 32 **Occupazione sottosuolo e soprassuolo** **Casi particolari**

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di € 25,82 (L. 50.000) indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, purché siano di proprietà del privato e posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicate le condutture.

Art. 33 **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 34 **Riduzione della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

- per i primi 200 mq. Eccedenti, del 50%
- per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq, del 30%
- per le superfici eccedenti i 1.500 mq del 10%

b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera C, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono applicate sempre nella misura ordinaria senza alcuna riduzione;

c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

d) nell'art. 44, c. 3, del D. Lgs. 507/93 per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;

e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;

- f) ai sensi dell'art. 44, comma 7 e 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora vi sia espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale (rilascio di apposito cartello segnaletico con col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra), la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento della tariffa ordinaria deliberata per i passi carrabili;
- g) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento della tariffa ordinaria deliberata per i passi carrabili per quei passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- i) ai sensi del comma 10 dell'art. 44, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento della tariffa ordinaria deliberata;
- l) ai sensi dell'art. 6 quater, comma 4, della Legge 410 del 29/11/1997, si esonerano le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 35

Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino all'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 36

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, si stabilisce che le occupazioni temporanee che interessano una superficie superiore a 1.000 mq, la parte eccedente i 1.000 mq venga calcolata in ragione del 10%.

2. Ai sensi dell'art. 45:

- a. comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è applicata nella misura ordinaria, senza riduzione;
- b. comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- c. comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- d. comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- e. comma 6 – Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;
- f. comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

g. comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

h. comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

i. si precisa che per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre il 14° giorno, la tariffa è ridotta al 50 per cento a partire dal 1° giorno di occupazione;

j. per l'occupazione temporanea la tassa giornaliera, commisurata alla superficie occupata, è determinata, nell'ambito delle categorie deliberate dal Comune, con le seguenti misure di riferimento:

- per i primi 15 giorni a tariffa intera;
- oltre il 15° giorno la tariffa è ridotta del 50 per cento
- per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, a decorrere dal 31° giorno di occupazione è prevista l'ulteriore riduzione del 50 per cento della tariffa; la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato; non è ammessa la restituzione della tassa nel caso in cui, per cause imputabili al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore rispetto a quella autorizzata. (art. 45 comma 8 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507) (*testo introdotto con delibera C.C. n. 53 del 30/12/2003*)

3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, vengono applicate le tariffe vigenti e le riduzioni di cui ai precedenti commi.

Art. 37 Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione massima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, siano essi titolari della concessione o loro familiari conviventi;

h) accessi con rientro della strada verso la proprietà privata raccordati alla area pubblica con semplici manti di materiale bituminoso;

i) accessi costituenti semplici aperture sulla strada;

j) accesso a filo con manto stradale, o quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione i festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un giorno;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad un giorno.
- f) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative, organizzate da enti e associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 87, comma 1 lettera g) del T.U.I.R. (attuale articolo 37) e che nel loro svolgimento non prevedano la cessione di beni e/o servizi o somministrazione di alimenti e bevande se non a titolo gratuito. Qualora nel contesto delle manifestazioni di cui sopra siano previste attività di cessione di beni e/o servizi e/o somministrazione di alimenti e bevande, gli spazi a queste destinati, unitamente alle aree, limitrofe e non, ma che per loro funzione e natura sono strettamente collegati a questa attività, sono soggetti al pagamento della tassa.

Art. 38 Esclusione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, Provincia od al demanio stradale.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 39 Sanzioni e Interessi

- 1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione di suolo pubblico che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. ("Nuovo Codice della Strada").
- 2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 7.-bis del D.Lgs n. 267/2000 ("T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali").
- 3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere a proprie spese, entro un periodo di tempo da 1 a 3 giorni, quanto non risultato conforme alle norme del presente Regolamento nonché alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del de hors.

- 1. Soprattasse:

- a. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.
 - b. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - c. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - d. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
 - e. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa, anche in seguito ad attività di accertamento nonché sull'imposta da rimborsare, si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali;
 - f. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrono dalla data dell'eseguito versamento, in ipotesi di rimborso, dal giorno in cui sono divenuti esigibili negli altri casi.
2. Pene pecuniarie:
- a. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, comprese le occupazioni illecite, si applica una pena pecuniaria fino a € 103,29 (L. 200.000), ai sensi degli artt. 106 e seguenti del TULCP 383/1934 e della legge n. 689/81, determinata in base alla gravità della violazione.
 - b. La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.
 - c. La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata e non dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 40 **Versamento della tassa**

1. Per le operazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di competenza.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non supera i cinquanta centesimi o per eccesso se ne è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. L'importo minimo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto e l'ufficio non provvederà all'accertamento della tassa viene stabilito in €5,00.

Art. 41 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni da giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'importo minimo fino alla concorrenza del quale non sarà erogato il rimborso viene stabilito in €5,00.

Art. 42 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 43 Norme transitorie

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro i 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di € 25,82 (L. 50.000);

c) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 44 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

2. Nei casi di dehors già autorizzati secondo il vigente regolamento, per i quali sarebbe possibile la procedura di rinnovo, qualora la nuova richiesta contenga modifiche dell'occupazione del suolo pubblico da "stagionale "estivo" /breve" a "stagionale lungo" o

viceversa, è fatto obbligo dell'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di apposita nuova istanza.

3. I dehors "esistenti", ossia quelli autorizzati secondo le disposizioni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, benché non conformi ad esso, potranno avere una nuova autorizzazione con impegno di adeguamento alle nuove prescrizioni tipologiche e di materiali entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione del presente regolamento. Alla scadenza del predetto termine, le opere e le attrezzature installate dovranno essere rimosse e ove ne sia fatta richiesta, potranno essere autorizzati nuovi dehors conformi alle norme ivi contenute.

4. La modulistica allegata al presente Regolamento potrà essere adeguata, anche ai fini della sua informatizzazione, con Determinazione del Responsabile del procedimento, che ne darà semplice comunicazione alla Giunta Comunale e ne curerà la pubblicizzazione presso la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

5. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, entra in vigore in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 dal 1 gennaio 2014.

Allegati:

MODULISTICA

Modello A1



MARCA DA BOLLO
da € 16,00

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste da ONLUS sono esenti dall'imposta di bollo come precisato dall'Art. 27 bis dell'Allegato B al DPR 642/1972, come aggiunto dal D.Lgs 460/97 art. 17

TOSAP

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Al Comune
di VENASCA

la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione

- 1^ RICHIESTA RINNOVO

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Codice Fiscale: _____ residente in _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

telefono _____ fax _____

in qualità di PROPRIETARIO LOCATARIO _____

in qualità di TITOLARE LEG. RAPPRESENTANTE TECNICO INCARICATO

della Ditta/Società/Associazione _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____ con sede legale in _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

RICHIEDE

l'autorizzazione ad **occupare temporaneamente** suolo pubblico nel Comune di Venasca

- Tipo di occupazione:

- TRASLOCO MANIFESTAZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA
 CANTIERE EDILE PONTEGGIO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO
 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA -----

- Ubicazione dell'occupazione:

SEDE STRADALE

MARCIAPIEDE

PIAZZA

- Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

- Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

- Periodo occupazione: dal _____ al _____

- Dalle ore _____ alle ore _____

- Superficie occupata: ml _____ x ml _____ = m₂ _____

- Superficie occupata: ml _____ x ml _____ = m₂ _____

AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE

DICHIARA

che l'occupazione richiesta comporta:

- chiusura totale della strada al transito veicolare;
- istituzione del senso unico alternato per veicoli;
- temporanea sospensione della sosta dei veicoli nell'area interessata;
- non comporta modificazioni alle normali condizioni di viabilità stradale;

DICHIARA

- di aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e condizioni riportati nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dalle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- di essere a conoscenza che non potrà dare inizio all'occupazione prima che gli sia stata notificata l'autorizzazione comunale;
- di essere a conoscenza che dovrà provvedere in proprio a rifornirsi e ad installare la necessaria segnaletica stradale.

S I M P E G N A

- ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione;
- a mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- al ripristino, a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al suolo;
- a costituire il deposito cauzionale che sarà eventualmente richiesto da questa Amministrazione;
- a versare la tassa occupazione suolo pubblico che sarà indicata dall'Ufficio Competente;
- a richiedere ai gestori (Acquedotto, Gas, TELECOM, ENEL, ecc.) l'autorizzazione nel caso di lavori relativi ad allacciamento;
- a riprodurre tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
- a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

_____, li _____

Il richiedente *

*(Allegare copia della carta di identità del dichiarante e permesso di soggiorno se straniero)

ALLEGATI

_ disegno/planimetria dell'area da occupare;

_ N. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (1 da apporre su questo modulo _ 1 sarà apposta sull'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE E/O MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO)

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D.LGS 196 DEL 2003)

N.B.: Qualora al termine del periodo utilizzato fosse necessario prorogare l'occupazione sarà necessario presentare almeno 15 giorni prima della scadenza nuova domanda in carta da bollo in cui si indica l'ulteriore periodo per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Sarà richiesto il pagamento della relativa tassa e sarà rilasciata nuova autorizzazione.

Al termine dell'occupazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, indirizzare al Sindaco una richiesta del seguente tenore:

il sottoscritto _____ avendo ultimato i lavori relativi all'occupazione autorizzata con provvedimento Prot N. _____ del _____, chiede la restituzione del deposito cauzionale di € _____, costituito con quietanza n. _____ del _____.
(data e firma)

spazio riservato agli uffici comunali

PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI

UFFICIO TECNICO – istanza consegnata in data _____

_Visto: nulla osta per quanto di competenza.

_Visto, nulla osta con le seguenti prescrizioni:
.....
.....

_Visto, non si concede per i seguenti motivi:
.....
.....

proponendo il versamento di deposito cauzionale di € _____

Data

Il Responsabile dell'Ufficio
.....

POLIZIA MUNICIPALE – istanza consegnata in data _____


_Visto, nulla osta con le seguenti prescrizioni:
.....
.....

_Visto, non si concede per i seguenti motivi:
.....
.....

Data

Il Responsabile dell'Ufficio
.....

Modello A2)



MARCA DA BOLLO
da € 16,00

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste da ONLUS sono esenti dall'imposta di bollo come precisato dall'Art. 27 bis dell'Allegato B al DPR 642/1972, come aggiunto dal D.Lgs 460/97 art. 17

TOSAP

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONE PERMANENTE

Al Comune
di VENASCA

la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione

1^ RICHIESTA VARIAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Codice Fiscale: _____ residente in _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

telefono _____ fax _____

in qualità di PROPRIETARIO LOCATARIO _____

in qualità di TITOLARE LEG. RAPPRESENTANTE TECNICO INCARICATO

della Ditta/Società/Associazione _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____ con sede legale in _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

RICHIEDE

l'autorizzazione ad **occupare temporaneamente** suolo pubblico nel Comune di Venasca

- Tipo di occupazione:

CANTIERE EDILE GAZEBO – OMBRELLONI

PONTEGGIO FIORIERE

- Ubicazione dell'occupazione:

SEDE STRADALE

MARCIAPIEDE

PIAZZA

- Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

- Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

- Periodo occupazione: dal _____ al _____

- Dalle ore _____ alle ore _____

- Superficie occupata: ml _____ x ml _____ = m₂ _____

- Superficie occupata: ml _____ x ml _____ = m₂ _____

AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE

DICHIARA

che l'occupazione richiesta comporta:

- chiusura totale della strada al transito veicolare;
- istituzione del senso unico alternato per veicoli;
- temporanea sospensione della sosta dei veicoli nell'area interessata;
- non comporta modificazioni alle normali condizioni di viabilità stradale;

DICHIARA

- di aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e condizioni riportati nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dalle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- di essere a conoscenza che non potrà dare inizio all'occupazione prima che gli sia stata notificata l'autorizzazione comunale;
- di essere a conoscenza che dovrà provvedere in proprio a rifornirsi e ad installare la necessaria segnaletica stradale.

SI IMPEGNA

- ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione;
- a mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- al ripristino, a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al suolo;
- a costituire il deposito cauzionale che sarà eventualmente richiesto da questa Amministrazione;
- a versare la tassa occupazione suolo pubblico che sarà indicata dall'Ufficio Tributi;
- a richiedere ai gestori (del Gas, dell'acquedotto, TELECOM, ENEL, ecc.) l'autorizzazione nel caso di lavori relativi ad allacciamento;
- a riprodurre tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
- a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

_____, li _____

Il richiedente *

*(Allegare copia della carta di identità del dichiarante e permesso di soggiorno se straniero)

ALLEGATI

_ disegno/planimetria dell'area da occupare;

_ N. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (1 da apporre su questo modulo - 1 sarà apposta sull'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE E/O MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO)

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D.LGS 196 DEL 2003)

N.B.: Qualora al termine del periodo utilizzato fosse necessario prorogare l'occupazione sarà necessario presentare almeno 15 giorni prima della scadenza nuova domanda in carta da bollo in cui si indica l'ulteriore periodo per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Sarà richiesto il pagamento della relativa tassa e sarà rilasciata nuova autorizzazione.

spazio riservato agli uffici comunali

PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI

UFFICIO TECNICO – istanza consegnata in data _____

_Visto: nulla osta per quanto di competenza.

_Visto, nulla osta con le seguenti prescrizioni:
.....
.....

_Visto, non si concede per i seguenti motivi:
.....
.....

proponendo il versamento di deposito cauzionale di € _____

Data

Il Responsabile dell'Ufficio
.....

POLIZIA MUNICIPALE – istanza consegnata in data _____

_Visto, nulla osta con le seguenti prescrizioni:
.....
.....

_Visto, non si concede per i seguenti motivi:
.....
.....

Data

Il Responsabile dell'Ufficio
.....



MARCA DA BOLLO

da € 16,00

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste da ONLUS sono esenti dall'imposta di bollo come precisato dall'Art. 27 bis dell'Allegato B al DPR 642/1972, come aggiunto dal D.Lgs 460/97 art. 17

TOSAP

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONE CON DEHORS

Al Comune
di VENASCA

la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione

1^ RICHIESTA VARIAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Codice Fiscale: _____ residente in _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

telefono _____ fax _____

in qualità di PROPRIETARIO LOCATARIO TITOLARE

LEG. RAPPRESENTANTE _____

del PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'INSEGNA

Codice Fiscale/Partita IVA: _____ con sede legale in _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

Presso l'unità immobiliare urbana _____ (Sezione Foglio numero subalterno)

- Via/Piazza/Frazione _____ n. civico _____

RICHIEDE

l'autorizzazione ad **occupare temporaneamente** suolo pubblico nel Comune di Venasca

- Tipo di occupazione:

TEMPORANEA "STAGIONALE ESTIVO" PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO

TEMPORANEA "STAGIONALE BREVE" PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 30 OTTOBRE

TEMPORANEA "STAGIONALE LUNGO" PERIODO NON SUPERIORE A 360 GIORNI

- Periodo occupazione: dal _____ al _____

- Tipologie di occupazione:

- Tavoli e sedie FIORIERE (tipologia A1) –
- Tavoli e sedie su pedane FIORIERE (tipologia A2) –
- Tavoli e sedie sotto un porticato (tipologia A3) –
- OMBRELLONI a copertura e/o riparo delle tipologie A1 e A2 (tipologia A4) –
- TENDE A SBRACCIO a copertura e/o riparo delle tipologie A1 e A2 (tipologia A5) –
- CAPANNO CON GUIDE FISSE AGGANCIATE ALLA FACCIATA a copertura e/o riparo delle tipologie A1 e A2 (tipologia B1) –
- DEHORS A GAZEBO, O CON TENDA SU STRUTTURA PORTANTE a copertura e/o riparo delle tipologie A1 e A2 (tipologia B2) –
- DEHORS A PADIGLIONE, CON COPERTURE ANCHE COMPLESSE, COLLOCATI SU MARCIAPIEDE O PIAZZA PEDONALE, SU STALLI DI SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI a copertura e/o riparo delle tipologie A1 e A2 (tipologia B3) –

- Ubicazione dell'occupazione:

- SEDE STRADALE MARCIAPIEDE PIAZZA

- Superficie occupata*: ml _____ x ml _____ = m₂ _____

- Superficie occupata*: ml _____ x ml _____ = m₂ _____

- (La superficie di occupazione è calcolata sulla base della proiezione a terra delle strutture)

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D:P:R 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

- di avere la disponibilità di adeguato luogo privato nel quale ricoverare gli arredi mobili al termine del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per ferie dell'esercizio
- di essere a conoscenza che, nel caso in cui l'occupazione venga autorizzata, prima del ritiro della concessione dovrà essere versato il deposito cauzionale, se richiesto, ed esibito il bollettino di versamento del canone dovuto per l'occupazione
- di essere a conoscenza che, ad installazione effettuata, dovrà essere esibito il certificato di conformità degli impianti elettrici e a gas eventualmente installati;
- di aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e condizioni riportati nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dalle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- di essere a conoscenza che non potrà dare inizio all'occupazione prima che gli sia stata notificata l'autorizzazione comunale;

SI IMPEGNA

- ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione;
- a mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- al ripristino, a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al suolo;
- a costituire il deposito cauzionale che sarà eventualmente richiesto da questa Amministrazione;
- a versare la tassa occupazione suolo pubblico che sarà indicata dall'Ufficio Tributi;
- a richiedere ai gestori (Acquedotto, gas, TELECOM, ENEL, ecc.) l'autorizzazione nel caso di lavori relativi ad allacciamento;
- a riprodurre tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
- a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.
- ad adeguarsi ai dispositivi tipologici di cui all'art. 44 comma 3 del regolamento comunale, trattandosi di dehors già esistente

_____, li _____

Il dichiarante

ALLEGATI

_ Breve Relazione Tecnica descrittiva dell'intervento, firmata da un tecnico abilitato, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione e indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo. Dovrà essere indicato il tipo di struttura e i materiali utilizzati

_ Disegni di progetto in 2 copie firmati dal richiedente e dal tecnico abilitato contenenti :
Elaborato grafico in scala 1:50, nel quale siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, caditoie o dislivelli esistenti, l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) destinata all'attività di somministrazione su suolo pubblico e la disposizione degli elementi nello spazio da concedere..

_ Elaborato grafico in scala 1:50, nel quale siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici

__ Campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto

__ Documentazione fotografica del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale

__ Nulla osta della proprietà qualora la struttura venga posta su suolo privato ad uso pubblico; nulla osta della proprietà dell'edificio al quale venga eventualmente fissata la struttura; nel caso l'occupazione si estenda ad aree non antistanti all'esercizio pubblico, nulla osta della proprietà adiacente interessata Autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

__ Per installazioni di elementi elettrici o di riscaldamento, climatizzazione e raffreddamento (per tutte le tipologie):

- dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
- per le strutture chiuse in tutto od in parte, l'atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa vigente.

__ N. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (1 da apporre su questo modulo - 1 sarà apposta sull'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

Luogo e Data -----

Il Richiedente*

*(Allegare copia della carta di identità del dichiarante e permesso di soggiorno se straniero)

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D.LGS 196 DEL 2003)

N.B.: Qualora al termine del periodo utilizzato fosse necessario prorogare l'occupazione occorrerà presentare almeno 30 giorni prima della scadenza nuova domanda in carta da bollo in cui sarà indicato l'ulteriore periodo per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Sarà richiesto il pagamento della relativa tassa e sarà rilasciata nuova autorizzazione.

Al termine dell'occupazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, indirizzare al Sindaco una richiesta del seguente tenore:

il sottoscritto _____ essendo decorso il periodo di tempo relativo all'occupazione con Dehors autorizzata con provvedimento Prot N. _____ del _____, chiede la restituzione del deposito cauzionale di € _____, costituito con quietanza n. _____ del

(data e firma)

spazio riservato agli uffici comunali

PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI

UFFICIO TECNICO – istanza consegnata in data _____

_Visto: nulla osta per quanto di competenza.

_Visto: nulla osta con le seguenti prescrizioni:
.....
.....

_Visto: non si concede per i seguenti motivi:
.....
.....

proponendo il versamento di deposito cauzionale di € _____

Data

Il Responsabile dell'Ufficio

.....

POLIZIA MUNICIPALE – istanza consegnata in data _____

_Visto, nulla osta con le seguenti prescrizioni:
.....
.....

_Visto, non si concede per i seguenti motivi:
.....
.....

Data

Il Responsabile dell'Ufficio

.....